



COMUNE DI SAN FIOR  
PROVINCIA DI TREVISO

San Fior, li 7 FEB. 1984

298-5455 83 ✓

Prot. N. 2887 / 83 ✓  
4217 83 ✓

Pratica N. 25/83-69/83-83/83

Oggetto: Concessione n° 25/83-69/83-83/83 per l'esecuzione

di opere edilizie a nome di

LEIBALLI CARNI S.p.A.

IL SINDACO

Vista la domanda del Sig. x della ditta LEIBALLI CARNI S.p.A.

residente in SAN FIOR via NAZIONALE

intesa ad ottenere la concessione di eseguire

l'ampliamento di un fabbricato industriale per la la  
vorazione delle carni (L.R. n° 1 del 12 gennaio 1982)

in via NAZIONALE su terreno censito in

Catasto: Comune di San Fior, Sez. / foglio IV

mappali 131-132-138-139 etc.

— Vista la relazione del Tecnico Comunale in data 8 agosto 1983

— Visto il parere dell'Ufficiale Sanitario in data 23 settembre 1983

— Udito il parere della Commissione Edilizia in data 23 settembre 1983

— Preso atto dei nulla-osta e pareri di U.S.L. - VV.FF - Ufficio  
del genio civile di Treviso n° 7979 del  
28 febbraio 1981



— Accertato che la ditta richiedente è in possesso di titolo idoneo al rilascio della concessione

che la ditta richiedente ha versato c/o la Tesoreria Comunale con boll. n° 115 del 7/7/1983 la somma di £. 5.481.270 (cinquemilioni quattrocento ottantunomiladuecentosettanta) quale contributo per oneri di urbanizzazione primaria e secondaria (CONC. 25/83)

che la ditta richiedente ha versato c/o la Tesoreria Comunale con boll. n° 115 del 7/7/1983 la somma di £. 330.480 quale contributo per oneri di urbanizzazione primaria e secondaria (CONC. 69/83)

che la ditta richiedente ha versato c/o la Tesoreria Comunale con boll. n° 190 del 23/11/1983 la somma di £. 11.182.140 (undicimilioni centottanta duemilacento quaranta) quale contributo per oneri di urbanizzazione primaria e secondaria (CONC. 83/83)

che in conformità al disposto dell'art. 4 della L.R. n° 1 del 12 /1/1982 ha sottoscritto la prescritta convenzione.

- Visto il vigente regolamento edilizio comunale, con annesso P.d.F.;
- Vista la legge 17-8-1942, n. 1150 e successive integrazioni e modifiche, e la legge 28-1-1977, n. 10

**CONCEDE**

al Sig. **LEIBALEI CARNI S.p.A.**

l'esecuzione delle opere richieste secondo i grafici di progetto allegati.

Sono fissate le seguenti modalità:

Prescrizioni U.S.L. - che il macello sia attrezzato a catena - che la cella contigua al macello sia completamente separata dalle altre ed adibita a conservazione dei carcassi di macello destinati ad uso zootecnico.

— Il titolare la presente concessione, il Direttore dei lavori e l'Assuntore dei lavori sono responsabili di ogni eventuale inosservanza delle norme generali di legge e regolamenti, come delle modalità esecutive fissate nella presente concessione.

— La presente concessione è rilasciata salvi i diritti di terzi.

I lavori dovranno essere iniziati entro un anno ed ultimati entro tre anni dalla data della presente.

Prima dell'inizio dei lavori si dovrà provvedere ai seguenti adempimenti:

— denuncia delle opere in cemento armato normale, precompresso od a struttura metallica all'Ufficio del Genio Civile, conservandone in cantiere una copia vistata (Legge 5-11-1971, n. 1086).

— deposito della documentazione inerente l'isolamento termico, presso l'Ufficio Tecnico Comunale che ne rilascerà ricevuta.

— denuncia scritta dei nominativi del direttore dei lavori e dell'Esecutore dei lavori e della data di inizio e lavori entro sei giorni dalla data effettiva di inizio.


Al sensi dell'art. 9 della legge 30-4-1976, n. 373, prima di dare inizio agli impianti termici dovrà essere depositato il progetto all'Ufficio Tecnico Comunale che ne rilascerà ricevuta.

— Lo scarico delle acque dovrà essere eseguito secondo quanto previsto dalla legge 10-5-1976, n. 319 ottenendo la prescritta autorizzazione

La presente concessione è trasferibile ai successori o aventi causa. Essa non incide sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali relativi agli immobili realizzati per effetto del suo rilascio.

L'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche comporta la decadenza della concessione edilizia in contrasto con le previsioni stesse, salvo che i relativi lavori siano stati iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio.

La data di fine dei lavori dovrà essere comunicata entro sei giorni dalla data stessa.



Il sottoscritto si obbliga alla esecuzione delle prestazioni ed alla osservanza di tutte le prescrizioni contenute nella concessione.

Dà atto con la presente sottoscrizione di aver ricevuto copia della concessione e dei relativi allegati. *14 copie ref. w*

San Fior, 7 FEB. 1984

IL CONCESSIONARIO